

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1935

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DI LELLO FINUOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2007

Modifica all’articolo 2955 del codice civile in materia
di prescrizioni presuntive

ONOREVOLI SENATORI. - Il codice civile, agli articoli 2934 e seguenti, disciplina l'istituto giuridico della prescrizione, prevedendo che ogni diritto si estingue nel caso in cui il legittimo titolare non lo eserciti ovvero non lo faccia valere (articoli 954, quarto comma, 970, 1014 e 1073 del codice civile) per il tempo determinato dalla legge, nei limiti in cui non si tratti di diritti indisponibili o di altri diritti indicati dalla legge. Il fondamento giuridico della prescrizione risiede come noto nell'esigenza di evitare che l'inerzia del titolare del diritto esercitabile (ovvero non sottoposto, ad esempio, ad alcuna condizione sospensiva) si traduca in un *vulnus* al principio generale di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive.

Tuttavia, come la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare in numerose sentenze (si vedano, ad esempio, le sentenze n. 63 del 10 giugno 1966; n. 41 del 1° giugno 1979 e n. 43 del 18 giugno 1979), la previsione di un termine massimo entro cui esercitare il diritto o l'azione a tutela di esso, è legittima soltanto nella misura in cui rispetti il principio costituzionale di ragionevolezza e non comporti, anche solo di fatto, un'eccessiva limitazione del diritto inviolabile alla difesa e alla tutela dei propri diritti. Ora, è importante rilevare come il progressivo aumento della durata dei procedimenti civili, nonché la difficoltà, per taluni cittadini, di esercitare tempestivamente i propri diritti facendoli valere in giudizio - spesso perchè non sempre si conoscono i ter-

mini di prescrizione previsti, e in particolare quelli ridotti - rischiano di determinare, sia pur solo *de facto*, l'impossibilità di ottenere la tutela dei propri diritti. Tale pregiudizio è tanto maggiore quanto più, ovviamente, la prescrizione ha durata breve, come avviene in particolare per i crediti degli insegnanti, dei prestatori di lavoro, dei commercianti, dei farmacisti, degli ufficiali giudiziari, nelle ipotesi di cui all'articolo 2955 del codice civile. In tali casi, il codice prevede infatti la prescrizione di un anno, dettando com'è evidente una disciplina talmente restrittiva da comportare di fatto un grave pregiudizio al diritto di difesa, che la Costituzione (articolo 24), al pari di numerose convenzioni internazionali (ad esempio l'articolo 6 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950) e di norme del diritto comunitario primario (si veda, in particolare, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), sanciscono come inviolabile. Al fine di evitare tale grave pregiudizio al diritto alla difesa e alla tutela dei diritti individuali, il presente disegno di legge propone una modifica alla norma di cui all'articolo 2955 del codice civile, portando da uno a due anni il termine di prescrizione ivi previsto per i cosiddetti «piccoli crediti», nella direzione di una maggiore e più effettiva garanzia dei diritti di ciascuno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2955 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b) alla rubrica, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

